



TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Sezione Civile

R.G. n. 2398/2013

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.9.2014;

letti gli atti ed esaminati i documenti;

rilevato che la parte convenuta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.3.2014, ha eccepito l'incompetenza per materia del Tribunale adito in favore del Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata per le imprese, evidenziando la sussistenza di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva tra la causa *de qua* e quella pendente innanzi a questo Tribunale ed iscritta al R.G. n. 1522/2013, pure di competenza dello stesso Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata per le imprese;

considerata l'ammissibilità dell'eccezione in ragione della tempestiva costituzione in giudizio del convenuto, ai sensi dell'art. 38 co. 1 c.p.c.;

rilevato che la parte attrice all'udienza del 10.4.2014 ha aderito all'indicazione del giudice competente proposta dalla parte convenuta, ribadendo all'udienza del 24.9.2014 quanto già dedotto in merito alla questione;

considerato che, ai sensi dell'art. 3 co. 2 d.lgs. n. 168/2003, istitutivo delle Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, tali Sezioni sono competenti a conoscere le controversie aventi ad oggetto rapporti societari e, in particolare, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, oltre che delle cause a queste connesse;

rilevato che nel presente giudizio la parte attrice ha agito al fine di ottenere l'accertamento e la dichiarazione della simulazione assoluta o, in subordine, la revoca e l'inefficacia nei suoi confronti *ex art. 2901 c.c.* dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale sull'unità immobiliare sita in Nova Siri, in via [REDACTED], da parte dei convenuti [REDACTED] e [REDACTED], nei cui confronti la stessa società attrice ha assunto di vantare un credito a titolo di risarcimento del danno, per il riconoscimento del quale ha esperito azione di responsabilità contro gli stessi convenuti, nella qualità di amministratori della società medesima;

verificata la pendenza innanzi a questo Tribunale della causa iscritta al R.G. n. 1522/2013 ed avente ad oggetto la predetta azione di responsabilità esperita dalla società attrice contro gli odierni convenuti ed i componenti del collegio sindacale;

ritenuta la competenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, a conoscere della causa iscritta al R.G. n. 1522/2013;

ritenuta la sussistenza delle ragioni di connessione tra la presente causa e quella iscritta al R.G. n. 1522/2013 e, quindi, la competenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa, a conoscere anche della presente causa;

ritenuto che l'atteggiamento adesivo della parte attrice e la pronuncia in rito giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza per materia del giudice adito, indicando quale giudice competente il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa;
- fissa il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di impresa;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Castrovillari, 13.10.2014

Il Giudice

Dott.ssa Rosamaria Pugliese

IL CASO.it

